

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [c.d. "Imposte sui redditi (reati in materia di)"].

(Gazz. Uff. n. 76 del 31 marzo 2000 Serie Generale)

Titolo II

Capo I

Art. 4.

Dichiarazione infedele (1) (4) *Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettere d) ed e), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato in sede di conversione*

Versione: 2

Entrata in vigore:
17 settembre 2011

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; (2)

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni (3).

Note:

(1) A norma dell'art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, nei casi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale.

(2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera d), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(3) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera e), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 6/11/2014 - 16:07 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15867868 08d2911a43c7c9a555190ccbd35f7215-844 -

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [c.d. "Imposte sui redditi (reati in materia di)"] .

(Gazz. Uff. n. 76 del 31 marzo 2000 Serie Generale)

Titolo II

Capo II

Art. 10-bis.

Omesso versamento di ritenute certificate (1) (2) *Testo introdotto*
dall'art. 1, comma 414, legge 30 dicembre 2004, n. 311

Entrata in vigore:

1 gennaio 2005

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(2) A norma dell'art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, nei casi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 6/11/2014 - 16:07 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15867868 08d2911a43c7c9a555190ccbd35f7215-844 -

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 6/11/2014 - 16:07 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15867868 08d2911a43c7c9a555190ccbd35f7215-844 -

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [c.d. "Imposte sui redditi (reati in materia di)"] .

(Gazz. Uff. n. 76 del 31 marzo 2000 Serie Generale)

Titolo II

Capo II

Art. 10-ter

Omesso versamento di IVA (1) (2) (3) Testo introdotto dall'art. 35,
comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223

Entrata in vigore:

4 luglio 2006

1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Note:

- (1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
- (2) A norma dell'art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, nei casi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale.
- (3) La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 6/11/2014 - 16:07 - \$12854956 - 85.18.208.32 - 15867868 08d2911a43c7c9a555190ccbd35f7215-844 -
